

GRUPPO SPORTIVO CAGLIERO

Statuto Sociale

**Aggiornamento del precedente Statuto Sociale
allegato all'Atto costitutivo del Gruppo Sportivo Cagliari del 27/06/1998**

Art. 1 - Costituzione Denominazione Durata

Il giorno 27 giugno 1998 si è costituita in Milano, con sede in via Cagliari 20, l'Associazione denominata "GRUPPO SPORTIVO CAGLIERO".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'attività sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata dell'Anno scolastico (dall'1 settembre al 31 agosto).

L'Associazione è affiliata alle Federazioni nazionali riconosciute dal CONI.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro.

Gli eventuali proventi delle attività associative devono essere reinvestiti in attività sportive.

Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione si propone di offrire ai soci servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive e di contribuire allo sviluppo fisico, psicologico e sociale dei ragazzi attraverso la pratica dello sport, visto non solo come esigenza fisica ma anche e soprattutto educativa, in un ambiente sano, cordiale e gioioso.

Art. 3 - Ammissione di Soci

Al GRUPPO SPORTIVO CAGLIERO possono essere iscritte tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna.

L'ammissione a socio o partecipante alle attività sportive presuppone:

- la presentazione della domanda con indicato nome, cognome, data di nascita e luogo di residenza;
- il pagamento della quota di iscrizione e delle successive quote per i partecipanti alle attività;
- l'accettazione dello Statuto e del Regolamento interno.

La quota e il contributo associativo non sono trasferibili.

Tutti i Soci godono dei benefici offerti dalla Associazione.

I Soci maggiorenni hanno diritto di voto deliberativo e possono candidarsi alle cariche sociali.

Art. 4 - Organi della Associazione

Gli organi direttivi ed amministrativi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci, massimo organo deliberativo della Associazione;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Assemblee dei Soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati purché maggiorenni. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno. Ha potere decisionale; elegge il Consiglio Direttivo e lo può sciogliere; approva il bilancio preventivo e consuntivo. La convocazione avviene su proposta del Presidente. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, intervenuti o rappresentati, con diritto di voto. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione della approvazione, deve avere a disposizione copia di detti documenti. Assemblea straordinaria: è di norma considerata tale quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Per tali delibere occorre il voto favorevole dei tre quinti degli associati aventi diritto.

La convocazione di una Assemblea può avvenire anche su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto.

Art. 5 bis – Riunioni degli Atleti e dei Tecnici

Il Presidente, con cadenza annuale, convoca e presiede riunioni degli Atleti/e – nonché, ove vi siano le condizioni, dei Tecnici – tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del Rappresentante Atleti/e e del Rappresentante Tecnici.

I Rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'Ordinamento sportivo.

Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni di affiliazione per il costante aggiornamento degli Atti federali.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da:

- Presidente;
- Vicepresidente con funzioni di Segretario;
- Tesoriere;
- due Consiglieri.

Rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e provvede a nominare i relativi Responsabili delle squadre.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, gli Allenatori e gli Istruttori delle diverse attività sportive.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci.

In caso di suo impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 8 - Vicepresidente con funzioni di Segretario

Il Vicepresidente collabora a tutta l'attività del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di sostituzione del Presidente, la funzione di Segretario viene svolta da un Consigliere.

Art. 9 - Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende a tutti i servizi amministrativi della Associazione e cura la compilazione dei bilanci da presentare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

Provvede alla tenuta dei libri contabili.

Art. 10 - Finanziamento

Il finanziamento è costituito:

- dalle quote dei Soci e dei partecipanti alle attività sportive, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dalla Assemblea dei Soci;
- da eventuali contributi di Enti o Privati, finalizzati agli obiettivi del presente Statuto.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dalle attrezzature sportive.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio esistente verrà devoluto, in forma gratuita, ad altra Associazione che opera senza fini di lucro, designata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le norme vigenti del Codice Civile, ovvero quelle disposizioni di legge che regolano la materia.

Milano, 21 Dicembre 2001